

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/394 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per l'autorizzazione, il riesame e la valutazione dei depositari centrali di titoli, per la cooperazione tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, per la consultazione delle autorità coinvolte nell'autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario, per l'accesso riguardante i depositari centrali di titoli, nonché per quanto riguarda il formato dei dati che devono essere conservati dai depositari centrali di titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 10, l'articolo 22, paragrafo 11, l'articolo 24, paragrafo 8, l'articolo 29, paragrafo 4, l'articolo 33, paragrafo 6, l'articolo 49, paragrafo 6, l'articolo 52, paragrafo 4, l'articolo 53, paragrafo 5, e l'articolo 55, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, poiché riguardano tutte gli obblighi di vigilanza riguardanti i depositari centrali di titoli (CSD). Per garantire la coerenza tra tali disposizioni e favorire una visione globale e un accesso unico alle persone soggette a tali obblighi, è opportuno riunire tutte le norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, all'articolo 22, paragrafo 11, all'articolo 24, paragrafo 8, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 49, paragrafo 6, all'articolo 52, paragrafo 4, all'articolo 53, paragrafo 5, e all'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 in un regolamento unico.
- (2) Le informazioni da comunicare all'autorità competente nella domanda di autorizzazione di un CSD e ai fini del riesame e della valutazione dovrebbero essere fornite su un supporto durevole.
- (3) Al fine di agevolare una rapida identificazione delle informazioni presentate da un CSD, tutti i documenti forniti all'autorità competente, compresi quelli forniti con la domanda di autorizzazione, dovrebbero recare un numero di riferimento univoco. Le informazioni presentate nel quadro del processo di riesame e valutazione delle attività dei CSD dovrebbero contenere indicazioni precise per quanto riguarda le modifiche dei documenti che sono stati presentati nel corso di tale processo.
- (4) Al fine di agevolare la cooperazione tra autorità nel caso in cui i CSD prestano servizi transfrontalieri o creano succursali, è necessario prevedere norme armonizzate, moduli e procedure per tale cooperazione.
- (5) I dati dei CSD dovrebbero essere tra loro comparabili affinché le autorità autorizzate ad accedervi a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 possano assolvere le loro funzioni in maniera efficace e uniforme. Inoltre, l'uso di formati comuni in tutte le infrastrutture del mercato finanziario dovrebbe promuovere il più ampio uso di detti formati da parte di un'ampia gamma di partecipanti al mercato, promuovendo in tal modo la standardizzazione. La standardizzazione delle procedure e dei formati di dati per i CSD dovrebbe altresì ridurre i costi per i partecipanti al mercato e facilitare i compiti delle autorità di vigilanza e di regolamentazione.
- (6) Per garantire la coerenza dei dati conservati, tutte le persone giuridiche che si avvalgono dei servizi di un CSD dovrebbero essere identificate con un codice unico identificativo delle persone giuridiche (LEI). L'uso del LEI è già previsto a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione ⁽²⁾ e dovrebbe essere obbligatorio ai fini della conservazione dei dati da parte dei CSD. L'uso di formati proprietari da parte dei CSD dovrebbe essere limitato ai processi interni, ma ai fini della segnalazione e per fornire informazioni alle autorità competenti qualsiasi codice interno dovrebbe essere opportunamente convertito in una norma accettata a livello mondiale come il LEI. I titolari dei conti che non sono partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dai

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 352 del 21.12.2012, pag. 20).

